4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

BOZZE DI STAMPA
31 ottobre 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026 (2025)

ORDINI DEL GIORNO

G/2025/1/4
LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026* (A.S. 2025),

premesso che:

la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

sono ormai due anni che il Governo non presenta alla Camere l'annuale disegno di legge europea, neanche sotto forma di decretazione di urgenza come successo nel 2023 e 2024;

in sede di audizione è emerso come l'assenza di strumenti legislativi volti a sanare le violazioni del diritto dell'Unione non abbia permesso di sanare le procedure di infrazione che gravano sul personale scolastico italiano in

tema di prevenzione dell'abuso dei contratti a termine e di parità retributiva, le procedure di infrazione INFR(2024)2277 e INFR(2014/4231);

nonostante alcuni provvedimenti normativi adottati, rimangono ancora criticità per il personale scolastico assunto a tempo determinato, tra cui il pieno diritto alla ricostruzione della carriera che ricomprenda anche gli scatti di anzianità o il diritto al risarcimento per l'abuso dei contratti a termine solo a seguito di sentenza del giudice del lavoro e la mancata copertura totale dei posti vacanti del personale ausiliario e tecnico amministrativo;

impegna, il Governo:

nelle more della presentazione al Parlamento dell'annuale Legge Europea a porre in essere tutte le necessarie azioni per sanare le procedure di infrazione sopra menzionate garantendo la parità di trattamento giuridica ed economica tra personale precario e di ruolo anche per gli scatti di anzianità stipendiali, nonché un la copertura annuale pari al 100 per cento dei posti vacanti e del turn over per il personale ausiliario e tecnico amministrativo (ATA) e a elevata qualificazione (EQ).

G/2025/2/4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce i criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento nazionale di molteplici direttive dell'Unione europea, impattando direttamente sui modelli produttivi, sulle tutele dei lavoratori e sulla sostenibilità ambientale;

nell'esercizio delle deleghe previste dal provvedimento è prioritario garantire che gli standard di recepimento interni non riducano, bensì integrino ed elevino i livelli minimi di tutela previsti dalle normative europee;

è necessario prestare massima attenzione alla convergenza tra i criteri di rendicontazione legati ai fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e la salvaguardia del tessuto occupazionale, scongiurando deregolamentazioni e dumping contrattuale;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di emanazione dei successivi decreti legislativi, il coinvolgimento sistematico e preventivo delle parti sociali e delle associazioni di tutela ambientale e dei consumatori;

a vigilare affinché le disposizioni di adeguamento ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea garantiscano la piena trasparenza dei processi produttivi e la tutela dei diritti dei lavoratori del subappalto e della catena logistica;

ad adottare misure adeguate affinché l'attuazione degli atti dell'Unione non comporti oneri amministrativi sproporzionati che penalizzino le piccole realtà artigianali ed economiche del territorio, pur mantenendo rigidi i vincoli di transizione ecologica ed economia circolare.

G/2025/3/4

LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026* (A.S. 2025),

premesso che:

nell'allegato A è presente la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2205 concernente la patente di guida che costituisce una riforma organica della disciplina europea in materia e introduce regole aggiornate in materia di rilascio, rinnovo, formato digitale, requisiti sanitari, formazione dei conducenti e riconoscimento reciproco delle patenti nell'UE;

tra le novità introdotte vengono rafforzate le verifiche relative alle condizioni fisiche e mentali dei conducenti, introducendo procedure più uniformi tra gli Stati membri per accertare l'idoneità alla guida e migliorare la sicurezza stradale; modifica alcune soglie di età e requisiti per l'accesso alle patenti professionali;

come, emerso in sede di audizioni, a livello locale vi è una particolare crisi del mercato del lavoro del trasporto pubblico locale e della logistica urbana per la difficoltà di reperire personale anche a causa delle barriere linguistiche che precludono al conseguimento dei titoli di guida o abilitativi;

impegna, quindi il Governo,

in fase di recepimento della direttiva (UE) 2025/2205 a prevedere norme di semplificazione linguistica degli esami di guida per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti per il conseguimento della Patente D (o D1) e della CQC Persone (Carta di Qualificazione del Conducente) per il Trasporto Pubblico locale, vista la crisi sul mercato del lavoro che sta vivendo l'Italia in tutte le aziende di trasporto pubblico a livello locale;

a porre in essere il necessario coordinamento normativo sui titoli e le procedure di abilitazione per la conduzione di veicoli elettrici sotto e sopra le 3,5 tonnellate per la distribuzione delle merci relativamente alla logistica urbana.

G/2025/4/4
LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026* (A.S. 2025),

premesso che:

nell'allegato A è presente la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2206 del 22 ottobre 2025 che è complementare alla nuova direttiva sulle patenti (direttiva (UE) 2025/2205) e introduce una novità importante: il riconoscimento transfrontaliero delle interdizioni alla guida (sospensioni, revoche o divieti di guida) per determinate infrazioni gravi commesse in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente;

sebbene le direttive non attribuiscano nuove competenze ai Comuni, a fronte della digitalizzazione dei controlli documentali, dell'aggiornamento e della formazione della polizia locale e delle politiche di sicurezza stradale e mobilità urbana, sarà scontato un coinvolgimento degli enti locali;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di recepimento della direttiva sopra menzionata a specificare gli eventuali necessari adeguamenti tecnologici per il controllo delle patenti digitali, il coordinamento con le piattaforme nazionali di identità digitale oltre al supporto economico e tecnico per i corpi di polizia locale.

G/2025/5/4
SCURRIA, PELLEGRINO

Il Senato,

premesso che,

l'Allegato A al disegno di legge n. 2025 include, al numero 7), la direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, che modifica la direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento, con termine di recepimento al 2 marzo 2028;

la direttiva consente agli Stati membri di autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di tali materiali oltre il limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno, fino a un ulteriore margine di 80 kg;

digestato, compost, struvite e fosforo recuperato dai fanghi sono fertilizzanti di origine organica o recuperati, prodotti da filiere dell'economia circolare;

impegna il Governo:

ad assicurare, in sede di recepimento, la parità di trattamento tra digestato, compost, struvite e fosforo recuperato dai fanghi e i fertilizzanti di origine analoga, evitando restrizioni non previste dalla direttiva;

a non introdurre, nel recepimento, requisiti più restrittivi di quelli minimi previsti dalla direttiva e a tenere conto della disciplina nazionale in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi e del digestato.

G/2025/6/4

SCURRIA, PELLEGRINO

Il Senato,

premesso che,

l'Allegato A al disegno di legge n. 2025 include, al numero 8), la direttiva (UE) 2026/706, che modifica la direttiva 2014/32/UE (MID) per quanto riguarda i sistemi di misura, con termine di recepimento al 10 aprile 2028;

i contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (2G) sono oggi in fase avanzata di installazione: secondo i dati di ARERA, a fine 2023 ne risultavano in esercizio circa 32,7 milioni presso i principali distributori;

l'infrastruttura di misura è un elemento essenziale per la gestione delle reti, per la fatturazione ai consumi effettivi e per lo sviluppo della ricarica dei veicoli elettrici;

impegna il Governo:

ad assicurare, in sede di recepimento, il raccordo con gli operatori del settore, in modo da evitare costi di sostituzione o di adeguamento per i contatori già installati e per l'infrastruttura di misura esistente;

a garantire la compatibilità della nuova disciplina con il piano di installazione dei contatori 2G in corso;

a evitare che le nuove regole ostacolino la diffusione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.

G/2025/7/4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Il Senato,

premesso che:

l'Allegato A al disegno di legge n. 2025 include, al numero 8), la direttiva (UE) 2026/706, che modifica la direttiva 2014/32/UE (MID) per quanto riguarda i sistemi di misura, con termine di recepimento al 10 aprile 2028;

i contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (2G) sono oggi in fase avanzata di installazione: secondo i dati di ARERA, a fine 2023 ne risultavano in esercizio circa 32,7 milioni presso i principali distributori;

l'infrastruttura di misura è un elemento essenziale per la gestione delle reti, per la fatturazione ai consumi effettivi e per lo sviluppo della ricarica dei veicoli elettrici;

impegna il Governo ad assicurare, in sede di recepimento:

- il raccordo con gli operatori del settore, in modo da evitare costi di sostituzione o di adeguamento per i contatori già installati e per l'infrastruttura di misura esistente;

- la compatibilità della nuova disciplina con il piano di installazione dei contatori 2G in corso;

- che le nuove regole non ostacolino la diffusione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.

G/2025/8/4

LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026* (A.S. 2025),

premesso che:

nell'allegato A è presente la delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque;

in materia di gestione delle acque l'Italia è sottoposta a ben quattro procedure di infrazione relativamente alla gestione delle acque reflue di cui

tre già giunte a condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le cui sanzioni gravano sul bilancio pubblico e sui cittadini;

a queste quattro procedure nel mese di aprile 2026 si è aggiunta la procedura (INFR(2026)2038) per il non corretto recepimento delle norme sull'acqua potabile, in particolare limiti non definiti per alcuni metaboliti dei pesticidi nelle acque, la carenza di obblighi informativi rivolti alle persone vulnerabili sull'accesso all'acqua e lo spostamento di termini normativi;

dal 2017 l'Italia si è dotata di una struttura commissariale per la messa in opera degli interventi necessari all'uscita degli agglomerati individuati dall'infrazione della Direttiva Ue sulle acque reflue, oggetto delle condanne della Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle cause C-565/2010 e C-85/2013 e nonostante gli interventi posti in essere solamente 13 agglomerati risultano essere stati sanati e il percorso per l'archiviazione delle procedure di infrazione è ancora lungo;

impegna, quindi, il Governo:

a porre in essere le azioni necessarie al fine di dotare tutti gli agglomerati urbani oggetto di infrazione di efficienti sistemi di gestione delle acque reflue al fine di giungere all'archiviazione delle procedure di infrazione le cui sanzioni gravano sui cittadini e relazionare periodicamente con cadenza semestrale ai competenti organi parlamentari relativamente all'avanzamento dei lavori e delle attività del Commissario Unico.

G/2025/9/4
DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026* (A.S. 2025),

considerato che

l'agricoltura è il settore più esposto agli effetti del cambiamento climatico e che la ricerca, l'innovazione e la tecnologia svolgono un ruolo fondamentale per contribuire a mantenere e migliorare la biodiversità e la produttività agricola in un contesto di sostenibilità ambientale ed economica;

i progressi conseguiti dalla genetica agraria e il conseguente sviluppo di nuove tecniche di selezione genetica permettono di ottenere piante resilienti e resistenti alle mutate condizioni climatiche e ambientali, nonché alle malattie più diffuse e tuttavia sempre più aggressive, pur mantenendo inalterate, spesso migliorate, le caratteristiche qualitative e nutrizionali delle diverse varietà;

atteso che

le suddette nuove tecniche genomiche, più note come "Tecniche di Evoluzione Assistita" (TEA), distinguendosi totalmente dalle tecniche utilizzate per la selezione di OGM tradizionalmente intesi, in quanto non prevedono la ricombinazione di DNA appartenente a specie diverse, sono state inizialmente disciplinate dalla stessa normativa prevista per gli OGM e solo recentemente sono state oggetto di una normativa specifica ed adeguata da parte dell'Unione europea che, lo scorso mese di giugno, ha adottato il Regolamento 2026/1388 relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai prodotti da esse derivati;

preso atto che

è attualmente vigente nel nostro ordinamento una normativa nazionale che, pur consentendo la sperimentazione in campo delle piante ottenute mediante TEA, rientra comunque nell'ambito della rigorosa disciplina dettata per gli Ogm tradizionalmente intesi, e che tuttavia la normativa unionale introdotta con il succitato regolamento, riconoscendo la differenza sostanziale tra OGM e TEA, definisce percorsi amministrativi molto più snelli per la sperimentazione e coltivazione delle TEA, specie per quelle classificate nella categoria 1, ovvero per quelle piante le cui mutazioni indotte sarebbero potute avvenire in natura e che risultano pertanto indistinguibili dalle piante ottenute mediante tecniche di selezione convenzionali normalmente utilizzate nei processi di miglioramento varietale;

impegna il Governo

a predisporre quanto prima le norme di attuazione del regolamento 2026/1388 relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai prodotti da esse derivati, al fine di adottare le determinazioni organizzative e procedurali necessarie ad assicurarne l'effettiva operatività e a garantire agli operatori e imprenditori agricoli interessati di poter disporre di un quadro normativo chiaro, semplificato ed adeguato alle sperimentazioni in campo e alle coltivazioni di piante editate.

G/2025/10/4

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026* (A.S.2025),

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa relativa al recepimento della

direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo;

il citato articolo 5 individua nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) l'autorità competente principale, in coordinamento con il Dipartimento Casa Italia e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

considerato che:

tra i criteri direttivi specifici dell'articolo 5 figurano l'istituzione di tavoli di coordinamento interistituzionale, l'individuazione dei distretti del suolo e delle unità di suolo, la disciplina del sistema di monitoraggio del suolo e del suo consumo, nonché l'introduzione di strumenti e misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo e la mitigazione del consumo di suolo;

le disposizioni della direttiva che si intende recepire non impongono obblighi aggiuntivi ai proprietari e ai gestori dei terreni. Allo stesso tempo, la direttiva stessa, nel considerato n. 54 sottolinea come i gestori del suolo, i proprietari terrieri, i gestori di terreni e le autorità pertinenti dovrebbero ricevere sostegno per migliorare la salute del suolo e la resilienza del suolo. Tale sostegno dovrebbe assumere, la forma, tra l'altro, di: informazioni e consulenza sulle pratiche che migliorano la salute del suolo e la resilienza del suolo, tenendo conto delle condizioni locali del suolo; sviluppo di capacità; sensibilizzazione quanto ai benefici delle pratiche che migliorano la salute del suolo e la resilienza del suolo; promozione della ricerca e dell'innovazione; valutazione delle esigenze tecniche e finanziarie; agevolazione dell'accesso ai finanziamenti disponibili e della loro diffusione;

impegna il Governo:

ad assicurare, in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 5, che l'istituzione del sistema di monitoraggio e la perimetrazione dei distretti e delle unità del suolo non si traducano in oneri finanziari e burocratici aggiuntivi per i proprietari e i gestori dei terreni;

ad adottare ogni utile iniziativa volta a sostenere i proprietari e i gestori dei terreni, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese agricole e forestali, nell'accesso a servizi di consulenza tecnica indipendente e a promuovere percorsi di formazione professionale, aggiornamento tecnico e sviluppo delle competenze operative nelle pratiche di gestione sostenibile del suolo.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-*bis*) Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)."

1.2

NATURALE, LOREFICE, SIRONI, BEVILACQUA, NAVE

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto n. 1, inserire il seguente: "1-*bis*): Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.".

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Nell'esercizio delle deleghe recate dalla presente legge, il Governo garantisce che l'applicazione dei processi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi non determini alcun regresso rispetto agli standard sociali, occupazionali e di tutela dei lavoratori previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva, i quali non possono in nessun caso essere considerati quali fenomeni di introduzione di oneri sproporzionati rispetto ai livelli minimi dell'Unione europea (gold-plating)."

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole "competenti organi parlamentari" *inserire le seguenti:* ", che, nell'esprimere il proprio parere, valutano la coerenza degli schemi dei decreti legislativi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anche alla luce degli obiettivi e dei traguardi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge non possono in ogni caso determinare una riduzione dei livelli di tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute pubblica già previsti dalla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del principio di massima precauzione e di non regressione delle tutele ecologiche."

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti europei in materia di transizione industriale e digitale, il Governo è tenuto ad inserire clausole sociali vincolanti tese a garantire l'applicazione, nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività d'impresa e di subappalto, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) maggiormente rappresentativi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché ad escludere, da qualsiasi beneficio o incentivo pubblico, le imprese che non assicurino parità di genere e condizioni contrattuali stabili a contrasto della precarietà lavorativa."

Art. 3

3.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire le parole: "sei mesi" *con le seguenti:* "tre mesi"

3.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ", garantendo il mantenimento degli standard di sicurezza e salute garantiti dalla normativa nazionale;"

3.3

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ", compresa l'individuazione della struttura del Ministero delle imprese e del made in Italy preposta all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 43 quater e 43 quinquies della direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, come modificata dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2749, e i relativi compiti che scaturiscono dal medesimo articolo 9".

3.4

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"*c*-bis*)* prevedere adeguate forme di partecipazione delle associazioni di categoria nell'individuazione dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;

c-ter) assicurare il necessario coordinamento normativo con il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.".

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-*bis*) assicurare che, nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga di cui alle lettere b) e c), le autorizzazioni siano motivate e rechino l'indicazione della data di scadenza e delle condizioni di immissione sul mercato o di messa in servizio dei prodotti, in conformità alla disciplina dell'Unione europea, garantendo la tracciabilità dei prodotti interessati, il rispetto dei requisiti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori, nonché la tutela dell'ambiente e lo svolgimento delle verifiche successive previste dalla medesima disciplina;".

3.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-*bis*) prevedere forme di consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati, ai fini della raccolta di informazioni utili alla partecipazione nazionale alle procedure europee relative all'individuazione dei beni rilevanti per la crisi, nel rispetto delle competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione europea;".

3.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,"*, inserire le seguenti:* "anche attraverso il riordino e il coordinamento complessivo delle disposizioni del medesimo regolamento, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei requisiti di tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori e dei lavoratori,".

3.0.1
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.
(Garanzie di salute e sicurezza dei lavoratori nelle procedure emergenziali di valutazione della conformità)

1.Nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 3 e 9, l'applicazione delle procedure straordinarie e derogatorie di immissione sul mercato di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI) in assenza di marcatura CE non può in nessun caso determinare una riduzione dei requisiti essenziali di salute e sicurezza. I decreti legislativi dispongono l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e l'obbligo di informativa preventiva e consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sulle caratteristiche tecniche e i limiti d'uso dei prodotti acquisiti in regime di emergenza."

Art. 5

5.1
ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il coordinamento" *con le seguenti:* "un adeguato coordinamento" *e sopprimere le parole da:* "ove necessario" *fino alla fine della lettera.*

5.2
DE POLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "Dipartimento Casa Italia", *inserire le seguenti:* ", con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

5.3
ROSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "Dipartimento Casa Italia", *inserire le seguenti: ", con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"*.

5.4
PELLEGRINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "Dipartimento Casa Italia", *inserire le seguenti:* ", con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

5.5
MURELLI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», *inserire le seguenti:* «, con il Ministero della cultura e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

5.6
SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b*-bis) assicurare il coordinamento delle politiche nazionali di tutela del suolo e il raccordo tra i diversi livelli di governo; prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale agli obiettivi di tutela e ripristino del suolo, individuino le aree prioritarie per interventi di rinaturalizzazione, deimpermeabilizzazione e recupero dei suoli degradati, definiscano obiettivi intermedi di ripristino e adottino indirizzi uniformi per la pianificazione comunale;

b-ter) prevedere che i comuni adeguino i propri strumenti urbanistici agli obiettivi di prevenzione del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo, di riuso e rigenerazione degli insediamenti esistenti e di tutela delle funzioni ecosistemiche, provvedendo al censimento delle aree dismesse, dei suoli degradati e delle superfici naturali o spontaneamente rinaturalizzate e all'individuazione degli interventi prioritari di recupero; prevedendo al-

tresì, in caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite agli enti territoriali, l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei casi e secondo le modalità stabiliti dall'articolo 120 della Costituzione e dalla normativa vigente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione».

5.7

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «*c)* prevedere l'istituzione, sotto la responsabilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di uno o più tavoli di coordinamento e di indirizzo strategico tra le amministrazioni competenti, con la necessaria partecipazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della Conferenza Stato-Regioni, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché prevedere adeguate forme di consultazione e coinvolgimento degli enti di ricerca, delle università, degli ordini e collegi professionali, delle associazioni tecnico-scientifiche e ambientaliste e degli altri soggetti rappresentativi delle realtà territoriali e portatori di competenze ed esperienze nei campi della tutela, della rigenerazione e del monitoraggio della salute del suolo; prevedere altresì che i componenti e i partecipanti svolgano l'incarico integralmente a titolo gratuito e che ad essi non spetti alcuna forma di remunerazione o rimborso spese, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, in modo da assicurare, nei tempi previsti, il corretto svolgimento delle attività di cui alla medesima direttiva;»

5.8

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tra le amministrazioni competenti» *inserire le seguenti:* «, assicurando forme strutturate di consultazione e coinvolgimento degli enti di ricerca, delle università e delle associazioni tecnico-scientifiche e territoriali con competenze in materia di tutela, rigenerazione e monitoraggio della salute del suolo».

5.9

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "amministrazioni competenti" *inserire le seguenti:* "garantendo la presenza di ANCI".

5.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", *inserire le seguenti:* "assicurando la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, designati dalle rispettive associazioni rappresentative, tra cui l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e delle altre componenti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, ferma restando la possibilità di coinvolgere ulteriori soggetti con comprovata competenza in materia di tutela e monitoraggio del suolo,".

5.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica," *inserire le seguenti:* "assicurando la consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e delle organizzazioni rappresentative dei gestori dei servizi pubblici e dei servizi a rete, del settore agricolo e delle associazioni ambientaliste".

5.12

MURELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché garantire, anche mediante la partecipazione ai suddetti tavoli, il confronto con associazioni di categoria e altri soggetti interessati;"

5.13
DE POLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché garantire, anche mediante la partecipazione ai suddetti tavoli, il confronto con gli stakeholder di settore interessati;".

5.14
ROSSO

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché garantire, anche mediante la partecipazione ai suddetti tavoli, il confronto con gli stakeholder di settore interessati;".

5.15
PELLEGRINO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché garantire, anche mediante la partecipazione ai suddetti tavoli, il confronto con gli stakeholder di settore interessati;".

5.16
SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «Alle riunioni dei tavoli sono invitati a partecipare, in veste consultiva, le associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi e degli operatori dei servizi a rete interessati dall'attuazione della direttiva;».

5.17
ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle riunioni dei tavoli sono invitati a partecipare, in veste consultiva, le associazioni

maggiormente rappresentative dei settori produttivi e degli operatori dei servizi a rete interessati dall'attuazione della direttiva;».

5.18

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "individuare" *inserire le seguenti:* "con il parere vincolante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"

5.19

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: "individuare" *inserire le seguenti:* "d'intesa con le Autorità di bacino distrettuale"

5.20

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, nell'ambito dei distretti e delle unità di suolo, il censimento e la mappatura delle aree dismesse, dei tessuti urbanizzati degradati, dei suoli degradati e delle superfici artificiali, nonché il censimento e la mappatura di fatto delle aree naturali e di quelle spontaneamente rinaturalizzate, di quelle a verde profondo, delle infrastrutture verdi e dei boschi di neoformazione, con classificazione in base al rispettivo valore ecosistemico».

5.21

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e articolando le unità di suolo secondo le categorie di uso del suolo, con distinta individuazione di quelle agricole e forestali».

5.22

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-*bis*) coinvolgere enti di ricerca, università e associazioni tecnico-scientifiche e territoriali con competenze in materia di tutela, rigenerazione e monitoraggio della salute del suolo nella definizione di metodologie per il monitoraggio della qualità del suolo e nella successiva sperimentazione, che tengano conto delle funzioni del suolo e delle pressioni ambientali cui sono sottoposti, individuino indicatori pertinenti nonché contesti territoriali rappresentativi per la sperimentazione, definiscano protocolli di campionamento, analisi e controllo della qualità dei dati, includano una valutazione dell'evoluzione temporale dei parametri e la risposta del suolo alle pratiche di gestione;"

5.23

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "consumo del suolo" *inserire le seguenti:* ", delle superfici deimpermeabilizzate e di quelle rigenerate"

5.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "tenendo conto degli strumenti di monitoraggio esistenti", *inserire le seguenti:* ", nonché integrando nei sistemi di rilevazione specifici indicatori supplementari relativi al tasso di riciclo dei tessuti urbani e alle superfici rigenerate, al fine di misurare l'effettivo impatto ambientale positivo e il valore ecosistemico derivante dal recupero dei siti dismessi rispetto al bilancio netto del consumo di suolo".

5.25

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando le attività e le banche dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), assicurando l'integrazione e la comparabilità dei dati relativi al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo, nonché la loro ac-

cessibilità pubblica, e prevedendo che il monitoraggio sia effettuato sulla base dello stato effettivo dei luoghi e delle relative funzioni ecosistemiche, indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle aree, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura».

5.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurando il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, l'interoperabilità delle banche dati e la pubblicazione dei risultati del monitoraggio in formato aperto, accessibile e georeferenziato".

5.27

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine le seguenti parole: «garantendo la pubblicità e la disponibilità in formato aperto dei dati».

5.28

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-*bis*) garantire che le determinazioni analitiche di natura chimica e chimico-fisica, l'identificazione e la quantificazione dei contaminanti e la caratterizzazione chimica dei suoli siano eseguite da professionisti chimici abilitati e iscritti all'Albo;

e-*ter*) prevedere che le analisi destinate a essere presentate alle pubbliche amministrazioni siano documentate mediante certificati di analisi sottoscritti da professionisti chimici abilitati e iscritti all'Albo, con assunzione della relativa responsabilità professionale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea;

e-*quater*) assicurare l'omogeneità delle procedure di campionamento, dei criteri di interpretazione e della comparabilità dei dati del monitoraggio del suolo, favorendo il coordinamento con le attività disciplinate dalla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'utilizzo dei

dati preesistenti, previa verifica della loro idoneità, senza duplicazione degli obblighi.»

5.29

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «strumenti e misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo» *inserire le seguenti*: «, prevedendo specifiche misure di tutela dei suoli spontaneamente rinaturalizzati, sulla base delle loro effettive caratteristiche ecologiche e delle funzioni ecosistemiche recuperate, indipendentemente dalla destinazione urbanistica attribuita alle relative aree, nonché attribuendo priorità agli interventi di deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione e recupero dei suoli degradati, anche mediante l'incremento delle superfici permeabili, la realizzazione di infrastrutture verdi e blu e l'adozione di soluzioni basate sulla natura».

5.30

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nonché i principi di mitigazione del consumo di suolo,» *inserire le seguenti:* «assicurando, in particolare, la priorità del riuso e della rigenerazione dei suoli già impermeabilizzati».

5.31

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «princìpi di mitigazione del consumo di suolo» *inserire le seguenti:* «, prevedendo la priorità della prevenzione del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo e la verifica preventiva della disponibilità e dell'idoneità di aree già urbanizzate, dismesse o degradate, al fine di privilegiare il riuso, il recupero e la rigenerazione urbana rispetto a nuove trasformazioni di suolo agricolo, naturale o seminaturale».

5.32

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «princìpi di mitigazione del consumo di suolo» *inserire le seguenti:* «, prevedendo, nei casi in cui il consumo di suolo non sia evitabile, interventi compensativi di ripristino ecologico almeno equivalenti alle funzioni ecosistemiche perdute».

5.33

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, assicurando anche il coordinamento dei principi di mitigazione del consumo di suolo di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2025/2360 con gli obblighi previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, e con le misure pertinenti del Piano nazionale di ripristino della natura di cui all'articolo 18 della legge 13 giugno 2025 , n. 91, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi ivi previsti».

5.34

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo, altresì, specifiche cautele per i suoli agricoli di maggiore capacità d'uso, subordinando la loro impermeabilizzazione alla dimostrazione dell'assenza di alternative ragionevolmente praticabili».

5.35

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo, altresì, specifiche cautele per i suoli agricoli di maggiore capacità d'uso, da valutare nell'ambito dei procedimenti di pianificazione delle misure».

5.36
DE POLI

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e fermi restando gli strumenti urbanistici, edilizi e territoriali vigenti".

5.37
ROSSO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e fermi restando gli strumenti urbanistici, edilizi e territoriali vigenti".

5.38
MURELLI

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e fermi restando gli strumenti urbanistici, edilizi e territoriali vigenti".

5.39
PELLEGRINO

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e fermi restando gli strumenti urbanistici, edilizi e territoriali vigenti".

5.40
ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: "ai fini di cui alla presente lettera, favorire il coinvolgimento delle imprese agricole e altri portatori di interesse nei processi di tutela del suolo, individuare contesti territoriali rappresentativi in cui sperimentare pratiche di gestione sostenibile, favorire la raccolta strutturata di informazioni relative alle caratteristiche dei suoli, alle pratiche agronomiche adottate e ai relativi effetti ambientali, agevolare il collegamento fra ricerca scientifica, amministrazioni competenti

e operatori territoriali, sostenere iniziative di formazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze;"

5.41

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-*bis*) promuovere un approccio alla prevenzione della contaminazione del suolo fondato sul controllo delle sostanze inquinanti alla fonte, anche con riferimento ai contaminanti persistenti, evitando che le responsabilità siano impropriamente trasferite ai soggetti che gestiscono le successive fasi di trattamento;

f-*ter*) garantire che l'applicazione dei princìpi di mitigazione del consumo di suolo tenga adeguatamente conto della funzione di interesse pubblico degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dalla pianificazione regionale, favorendo prioritariamente il riutilizzo delle aree già urbanizzate o compromesse, senza pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali;».

5.42

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-*bis*) promuovere un approccio alla prevenzione della contaminazione del suolo fondato sul controllo delle sostanze inquinanti alla fonte, anche con riferimento ai contaminanti persistenti, anche al fine di garantire i soggetti che gestiscono le successive fasi di trattamento;

f-*ter*) garantire che l'applicazione dei princìpi di mitigazione del consumo di suolo tenga adeguatamente conto della funzione di interesse pubblico degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dalla pianificazione regionale, favorendo prioritariamente il riutilizzo delle aree già compromesse, senza pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali;».

5.43

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) nella definizione dei valori e dei criteri di sanità del suolo per i terreni agricoli, non introdurre requisiti più restrittivi di quelli minimi previsti dalla direttiva (UE) 2025/2360 e salvaguardare le filiere dell'economia circolare che fanno uso agronomico dei fanghi di depurazione, del compost e del digestato, valorizzando il ruolo dei fertilizzanti organici ai fini dell'apporto di carbonio ai suoli e del contrasto al degrado e alla desertificazione, in coerenza con la disciplina nazionale vigente in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi, nonché favorire l'impiego sostenibile dei materiali recuperati nei processi di trattamento dei rifiuti organici, nel rispetto delle discipline di settore e dei requisiti di tutela del suolo e senza introdurre automatismi di conformità;».

5.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-*bis*) assicurare il coordinamento tra i princìpi e le misure di mitigazione del consumo di suolo previsti in attuazione della direttiva (UE) 2025/2360 e gli obiettivi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, tenendo conto del Piano nazionale di ripristino della natura e dell'obiettivo di evitare perdite nette di aree verdi urbane e di copertura arborea urbana rispetto ai livelli di riferimento previsti dal medesimo regolamento; valutare, a tal fine, le modifiche necessarie alla normativa urbanistica nazionale e regionale e agli strumenti di pianificazione urbanistica locale, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni interessate".

5.45

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-*bis*) disciplinare, in attuazione del capo IV della direttiva (UE) 2025/2360, l'individuazione e la registrazione dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati, le indagini sul suolo, la valutazione del rischio e le conseguenti misure di riduzione del rischio, assicurando il coordinamento con la disciplina nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati e di responsabilità ambientale, il coinvolgimento delle autorità sanitarie competenti

nei casi di possibile esposizione della popolazione e l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali;".

5.46

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri amministrativi a carico delle imprese, riconoscendo la validità delle relazioni, dei monitoraggi e dei dati già prodotti in base alla normativa vigente e assicurando il coordinamento delle misure di mitigazione del consumo di suolo con le procedure di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale, nonché con i titoli edilizi, e assicurando altresì il coordinamento dei nuovi strumenti di monitoraggio con la disciplina dei siti contaminati e delle bonifiche di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valorizzando le informazioni e le caratterizzazioni ambientali già disponibili;».

5.47

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-*bis*) evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri amministrativi a carico delle imprese, riconoscendo la validità delle relazioni, dei monitoraggi e dei dati già prodotti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di adeguamento sulla base della normativa vigente, assicurando il coordinamento delle misure di mitigazione del consumo di suolo con le procedure di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale, e assicurando altresì il coordinamento dei nuovi strumenti di monitoraggio con la disciplina dei siti contaminati e delle bonifiche di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valorizzando le informazioni e le caratterizzazioni ambientali già disponibili;».

5.48

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: "h) apportare al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche,

le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/2360, fermo restando il rispetto dei princìpi vigenti in materia di assetto istituzionale e ripartizione delle competenze stabiliti; apportare alle restante normativa in materia ogni ulteriore modifica o abrogazione delle disposizioni incompatibili;"

5.49

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-*bis*) garantire che le determinazioni analitiche di natura chimica e chimico-fisica, l'identificazione e la quantificazione dei contaminanti e la caratterizzazione chimica dei suoli siano eseguite dai professionisti chimici abilitati e iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, e dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

h-*ter*) prevedere che le analisi destinate a essere presentate alle pubbliche amministrazioni siano documentate mediante certificati di analisi sottoscritti da professionisti chimici abilitati e iscritti all'Albo, con assunzione della relativa responsabilità professionale, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea;

h-*quater*) assicurare l'omogeneità delle procedure di campionamento, dei criteri di interpretazione e della comparabilità dei dati del monitoraggio del suolo, favorendo il coordinamento con le attività disciplinate dalla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'utilizzo dei dati preesistenti, previa verifica della loro idoneità, senza duplicazione degli obblighi e senza automatica equiparazione degli indicatori di salute del suolo alle soglie previste per i procedimenti di bonifica.».

5.50

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-*bis*) garantire che le determinazioni analitiche di natura chimica e chimico-fisica, l'identificazione e la quantificazione dei contaminanti e la caratterizzazione chimica dei suoli siano eseguite dai professionisti chimici abilitati e iscritti all'albo, prevedere che le analisi destinate alle pubbliche amministrazioni siano sottoscritte dai medesimi professionisti e assicurare omogeneità delle procedure di campionamento, dei criteri di interpretazione e della

comparabilità dei dati del monitoraggio del suolo, favorendo il coordinamento con le attività disciplinate dalla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo dei dati esistenti, previa verifica di idoneità evitando la duplicazione di obblighi.».

5.51
ROSSO

Al comma 2, sostituire le parole "previa acquisizione del parere" *con le seguenti: "previa intesa".*

5.52
NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di».

5.53
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole "acquisizione del parere della Conferenza unificata", *con le seguenti:* "intesa in sede di Conferenza unificata".

5.54
DE POLI

Al comma 2, sostituire la parola "parere" *con la seguente:* "intesa".

5.55
MURELLI

Al comma 2 sostituire la parola "parere" *con la seguente:* "intesa".

5.56

PELLEGRINO

Al comma 2 sostituire la parola "parere" *con la seguente:* "intesa".

5.57

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

5.0.1

LOREFICE, NATURALE, SIRONI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia).

1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, a rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili

a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.»

5.0.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO_2 evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici *pre* e *post* intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.».

5.0.3

NAVE, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia)

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il coordinamento del recepimento con il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3 della direttiva, in materia di piano nazionale di ristrutturazione con priorità alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori;

b) attuare il principio «Energy Efficiency First», tenendo conto delle misure idonee a ridurre in modo strutturale il fabbisogno energetico e le dispersioni dell'involucro coordinandole con gli interventi sui sistemi tecnici per l'edilizia integrata dalle fonti rinnovabili anche al fine di evitare sovradimensionamenti e fenomeni di lock-in;

c) riordinare e razionalizzare le misure di sostegno alla ristrutturazione energetica, assicurandone stabilità e programmabilità pluriennale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva;

d) introdurre agevolazioni fiscali per e ristrutturazioni profonde e per quelle profonde per fasi, anche mediante il passaporto di ristrutturazione di cui all'articolo 12;

e) prevedere, ai fini della valutazione degli interventi, metodologie omogenee e verificabili ante e post intervento, idonee a misurare la riduzione del consumo di energia primaria totale e del fabbisogno energetico dell'edificio, in coerenza con l'allegato I della direttiva e con gli obiettivi del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici;

f) assicurare priorità alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, nonché considerare parametri basati sul reddito e misure idonee a superare gli ostacoli connessi ai costi iniziali delle ristrutturazioni, favorendo l'integrazione fra incentivi e strumenti finanziari finalizzati al ricorso di capitali privati, anche mediante contributi diretti, garanzie e finanziamenti agevolati considerando anche l'utilizzo del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

g) rimuovere, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva, le barriere di mercato e favorire misure di semplificazione in materia di ristrutturazione, con particolare riguardo agli edifici con più unità immobiliari e ai condomìni;

h) assicurare l'istituzione e il funzionamento delle strutture di assistenza tecnica e degli sportelli unici inclusivi di cui all'articolo 18 della direttiva, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e orientamento amministrativo e finanziario a favore dei soggetti interessati alla ristrutturazione degli edifici;

i) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori e delle pubbliche amministrazioni coinvolti nell'attuazione della direttiva, nonché la qualità della progettazione, dell'esecuzione e della verifica degli interventi, in coerenza con l'articolo 17 della direttiva e nel rispetto della concorrenza e della pluralità delle soluzioni tecniche.

5.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla

prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere il miglioramento della prestazione energetica e la progressiva decarbonizzazione del parco immobiliare nazionale, nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze previsti dalla direttiva, favorendo interventi integrati sull'involucro edilizio e sugli impianti;

b) favorire la progressiva eliminazione dell'impiego dei combustibili fossili negli edifici, promuovendo l'elettrificazione efficiente dei consumi, la diffusione delle pompe di calore e l'utilizzo delle fonti rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria;

c) prevedere misure di sostegno agli interventi di riqualificazione energetica, dando priorità agli edifici con le prestazioni energetiche peggiori e alle famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, utilizzando un criterio di progressività, anche al fine di ridurre i consumi e i costi dell'energia.»

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-*bis*) prevedere, con riferimento al recepimento degli atti dell'Unione europea in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza, l'adozione di un sistema sanzionatorio stringente ed efficace nei confronti delle società che incorrano in pratiche elusive o di *greenwashing*, stabilendo che l'accesso alle semplificazioni procedurali e amministrative previste per le piccole e medie imprese (PMI) sia comunque subordinato al rispetto integrale dei parametri minimi di tutela ambientale e dei diritti umani nelle rispettive catene di fornitura;"

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-*bis*) definire il sistema di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in modo da assicurare l'indipendenza dei soggetti incaricati, l'adeguatezza delle competenze professionali, la qualità e l'affidabilità delle procedure, l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e la chiarezza delle responsabilità, garantendo altresì un'adeguata disponibilità dei servizi sul mercato e condizioni di concorrenza compatibili con il mantenimento di elevati standard qualitativi".

6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-*bis*) favorire, anche attraverso la cooperazione tra le amministrazioni competenti e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti comuni a supporto dei processi di dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, comprendenti sistemi di mappatura dei rischi relativi a Paesi, settori, prodotti e attività, repertori di fonti informative e metodologie riconosciute e strumenti digitali interoperabili per la tracciabilità delle catene del valore; favorire altresì l'accesso gratuito e in formato aperto alle banche dati pubbliche rilevanti per la valutazione dei rischi di sostenibilità, con particolare riferimento ai rischi connessi ai Paesi e ai settori economici".

6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-*bis*) prevedere misure di accompagnamento per le micro, piccole e medie imprese nell'adozione dello standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (VSME), al fine di favorire l'utilizzo di criteri informativi comuni, ridurre la duplicazione delle richieste di informazioni e contenere gli oneri amministrativi, ferma restando la possi-

bilità di richiedere informazioni ulteriori quando necessarie e proporzionate rispetto ai rischi effettivi".

6.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-*bis*) prevedere misure di accompagnamento per le micro, piccole e medie imprese nella transizione verso la rendicontazione di sostenibilità, anche attraverso:

1) il raccordo tra lo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese (VSME) e le attività del Tavolo per la finanza sostenibile istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, promuovendo, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, l'utilizzo di un insieme coerente e proporzionato di dati di sostenibilità da parte delle imprese e degli intermediari creditizi;

2) la realizzazione di una piattaforma pubblica centralizzata per l'interoperabilità dei dati aziendali e amministrativi già disponibili, al fine di ridurre gli oneri informativi a carico delle imprese e di evitare duplicazioni nella raccolta e nella trasmissione dei dati;

3) l'introduzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di contratti pubblici e concorrenza, di misure di premialità e di semplificazione dell'accesso alle procedure di affidamento per le PMI che adottano lo standard volontario VSME, prevedendo le risorse necessarie alla loro attuazione".

6.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2450 in materia di comitati aziendali europei)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2450, il Governo provvede, previa consultazione e confronto di merito

con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, introducendo criteri oggettivi nazionali sulla riservatezza e garantendo sanzioni effettive e dissuasive per l'inosservanza degli obblighi di informazione transnazionale.»

Conseguentemente, all'articolo 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

Art. 7

7.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «dell'articolo 22» *con le seguenti:* «degli articoli 3-*bis* e 22»;

b) alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* prevedere che le linee di assistenza per le vittime raggiungibili attraverso il numero dedicato per le chiamate internazionali, siano rese gratuite per i chiamanti, ponendo i relativi costi di gestione a carico dei fornitori dei servizi di comunicazione o nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

7.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «dell'articolo 22» *con le seguenti:* «degli articoli 5-*bis* e 22»;

b) alla lettera a) premettere la seguente: «*0a)* garantire che le procedure di denuncia per i minori siano sicure, riservate e strutturate con un linguaggio e modalità accessibili e adatte alla loro età e maturità, garantendo che, qualora il reato veda il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o sussista un conflitto di interessi con quest'ultimo, la facoltà di denuncia del minore non sia subordinata al consenso del genitore e che le autorità com-

petenti adottino tempestive misure a tutela dell'incolumità del minore prima di informare il titolare della responsabilità genitoriale della denuncia stessa;».

7.3

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «dell'articolo 22» *con le seguenti:* «degli articoli 5-*bis* e 22»;

b) alla lettera a) premettere la seguente: «*0a)* prevedere che le vittime cittadine di paesi terzi, indipendentemente dal loro status di soggiorno, non siano scoraggiate dal denunciare un reato e ricevano un trattamento non discriminatorio; assicurare, a tal fine, che l'accesso ai diritti fondamentali previsti dalla direttiva, con particolare riferimento al diritto di essere sentite e di ottenere una valutazione individuale delle esigenze di protezione, sia garantito senza che la condizione di soggiorno irregolare possa costituire ostacolo all'avvio delle tutele o motivo di immediata segnalazione ai fini dell'espulsione, valutando altresì le condizioni per il rilascio di una specifica autorizzazione al soggiorno per motivi di protezione della vittima;».

7.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «dell'articolo 22» *con le seguenti:* «degli articoli 5-*bis* e 22»;

b) alla lettera a) premettere la seguente: «*0a)* prevedere idonei canali e procedure che garantiscano il diritto effettivo, sicuro e riservato di denunciare un reato per i soggetti privati della libertà personale o la cui libertà sia limitata, con particolare riferimento alle persone ristrette in istituti penitenziari, centri di detenzione o celle di sicurezza, nonché nelle strutture di trattenimento per cittadini di paesi terzi;».

7.0.1

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, della presente legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere la possibilità di elaborare procedure operative standard per la rilevazione, su base individuale, delle esigenze particolari nell'ambito della procedura di verifica, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva accoglienza, della incompatibilità con il trattenimento sulla base delle condizioni di salute;

b) disciplinare, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva accoglienza, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale alle procedure per il riconoscimento dei titoli, delle qualifiche e delle competenze, nonché alle prestazioni di sicurezza sociale nei settori di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

c) prevedere, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva accoglienza, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale a corsi di lingua, di educazione civica e di formazione professionale;

d) prevedere, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva accoglienza, che il personale che fornisce le condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che prestano assistenza sanitaria e forniscono istruzione nei centri di accoglienza, sia adeguatamente formato, anche al fine di far fronte alle esigenze di accoglienza particolari, e sia tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza;

e) adottare disposizioni che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 9, secondo periodo, della direttiva accoglienza, consentano ai richiedenti di svolgere, su base volontaria, attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, al di fuori del centro di accoglienza, anche con il coinvolgimento, a tal fine, di enti territoriali e di enti o associazioni del Terzo settore, prevedendo i casi di esclusione dallo svolgimento di tali attività;

f) prevedere e disciplinare, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva accoglienza, i casi e le procedure per la riduzione e la revoca del sussidio per le spese giornaliere, nonché delle condizioni materiali di accoglienza;

g) individuare le misure di integrazione, di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera f), della direttiva accoglienza, la cui mancata ottemperanza determina la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza;

h) prevedere la possibilità di elaborare procedure operative standard per la rilevazione delle esigenze particolari dei richiedenti protezione internazionale, in ossequio ai princìpi di cui ai meccanismi di segnalazione per la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità nonché delle vittime di tratta o grave sfruttamento;

i) prevedere idonee misure di accoglienza in capo al Servizio sanitario nazionale dedicate a persone con disabilità, malattie gravi o grave disagio mentale che richiedano assistenza continua o continuativa.".

7.0.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 per l'attuazione della direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie modificazioni e integrazioni alla normativa vigente volte a specificare che il recepimento della direttiva è rivolto la professione di medico veterinario, come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 652 del 5 luglio 2022;

b) attuare il necessario coordinamento linguistico, al fine di applicare le disposizioni di cui all'articolo 38 della direttiva, alle strutture veterinarie e agli studi veterinari come definiti dall'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003

per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

c) integrare con appositi corsi di formazione, nelle more dell'aggiornamento del programma di studi delle facoltà di medicina veterinaria, le conoscenze, abilità e competenze in materia di interazione interpersonale e interprofessionale, comunicazione, lavoro di squadra e collaborazione multidisciplinare dei medici veterinari;

d) considerare equipollente ai fini del conseguimento dei titoli di formazione di medico veterinario le materie relative alla polizia veterinaria con quelle afferenti la sanità pubblica veterinaria;

e) estendere nel programma di studi le materie relative al benessere degli animali, etologia e protezione animale non solo relativamente agli animali da reddito, ma anche agli animali di affezione.".

Conseguentemente all'articolo 1, Allegato A, sopprimere il numero 2).

7.0.3

SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il controllo degli inquinanti alla fonte e l'applicazione del principio «chi inquina paga», attuando in via prioritaria i regimi di responsabilità estesa del produttore previsti dalla direttiva (UE) 2024/3019, in modo che gli oneri ricadano sui settori produttivi responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze rinvenute come microinquinanti nelle acque reflue e nell'ambiente e siano individuati a partire dalle sostanze effettiva-

mente rilevate , senza subordinare il finanziamento all'individuazione puntuale della fonte della singola contaminazione;

b) disciplinare il divieto di deterioramento dello stato dei corpi idrici attraverso specificazioni applicative e deroghe per gli impatti temporanei, nei limiti consentiti dalla direttiva;

c) assicurare il coordinamento con le norme in materia di economia circolare, in particolare per il riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate e per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

d) non porre a carico del servizio idrico integrato obblighi di trattamento avanzato, ivi compreso il trattamento quaternario, prima che i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alla lettera a) siano operativi e, successivamente, assicurare che gli eventuali obblighi siano definiti sulla base delle effettive condizioni dei corpi idrici, dell'analisi del rischio e del principio di proporzionalità, garantendo la copertura dei relativi costi secondo il principio «chi inquina paga»;

e) assicurare, nell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'inquinamento, particolare tutela ai corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o potenzialmente destinabili alla produzione di acqua per il consumo umano, privilegiando interventi di prevenzione e riduzione delle pressioni alla fonte rispetto all'introduzione di ulteriori trattamenti a valle a carico del servizio idrico integrato;

f) assicurare il coordinamento e l'interoperabilità dei sistemi di monitoraggio ambientale, sanitario e delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, favorendo la tempestiva condivisione dei dati tra autorità competenti e gestori del servizio idrico integrato ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per l'approvvigionamento.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «7, comma 2,» *inserire le seguenti:* «7-*bis*, comma 2,»;

b) all'Allegato A, sopprimere il numero 11).

7.0.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE)).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il controllo degli inquinanti alla fonte e l'applicazione del principio «chi inquina paga», attuando in via prioritaria i regimi di responsabilità estesa del produttore previsti dalla direttiva (UE) 2024/3019, in modo che gli oneri ricadano sui settori produttivi responsabili dell'immissione sul mercato delle sostanze rinvenute come microinquinanti nelle acque reflue e nell'ambiente e siano individuati a partire dalle sostanze effettivamente rilevate, senza subordinarlo all'individuazione puntuale della fonte della singola contaminazione;

b) disciplinare il divieto di deterioramento dello stato dei corpi idrici attraverso specificazioni applicative e deroghe per gli impatti temporanei, nei limiti consentiti dalla direttiva;

c) assicurare il coordinamento con le norme in materia di economia circolare, in particolare per il riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate e per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, nel rispetto della normativa europea in materia;

d) assicurare che gli eventuali obblighi di trattamento avanzato a carico del servizio idrico integrato siano definiti sulla base delle effettive condizioni dei corpi idrici, dell'analisi del rischio e del principio di proporzionalità, garantendo la copertura dei relativi costi secondo il principio «chi inquina paga»;

e) assicurare, nell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'inquinamento, particolare tutela ai corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o potenzialmente destinabili alla produzione di acqua per il consumo

umano, privilegiando interventi di prevenzione e riduzione delle pressioni alla fonte;

f) assicurare il coordinamento e l'interoperabilità dei sistemi di monitoraggio ambientale, sanitario e delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, favorendo la tempestiva condivisione dei dati tra autorità competenti e gestori del servizio idrico integrato ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per l'approvvigionamento.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «7, comma 2,» *inserire le seguenti:* «7-*bis*, comma 2,»*;*

b) all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 11).

7.0.5

MATERA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Principi e criteri direttivi per il sostegno agli enti locali di piccole dimensioni e per l'ottimale organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della direttiva (UE) 2026/805*)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, di cui al numero 11 dell'annesso Allegato A, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre misure di salvaguardia e di sostegno per gli enti locali di piccole dimensioni, al fine di garantire un'efficace gestione delle risorse idriche e la tutela dei corpi idrici, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

b) all'articolo 147, comma 2-*bis*, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedere che la facoltà di salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma sia estesa ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

c) all'articolo 149-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disporre che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma possano deliberare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, la prosecuzione della gestione esistente in deroga agli obblighi ordinari di affidamento al gestore d'ambito, fermo restando il pieno rispetto degli standard di qualità ambientale e di tutela delle acque previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente all'articolo 1, Allegato A, sopprimere il numero 11).

7.0.6

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, nell'adozione delle disposizioni di recepimento della direttiva, adeguate forme di consultazione delle istituzioni, delle autorità indipendenti e degli organismi pubblici competenti, ivi compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni della

società civile, del mondo accademico, dei centri di ricerca e degli altri portatori di interessi qualificati operanti nei settori della promozione della legalità, della trasparenza e dell'integrità pubblica;

b) adottare le misure necessarie a rafforzare l'efficacia e la coerenza del sistema nazionale di prevenzione della corruzione mediante il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina in materia di conflitti di interessi, incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché della disciplina concernente il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando altresì il rafforzamento degli obblighi di trasparenza e pubblicità concernenti i titolari di incarichi pubblici e l'effettività dei relativi sistemi di controllo e verifica;

c) adottare specifiche misure volte a colmare le lacune e criticità emerse nell'applicazione della normativa vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, e ad assicurare il contestuale rafforzamento degli strumenti di prevenzione e tutela amministrativa posti a presidio dell'imparzialità dell'azione pubblica, della corretta gestione delle procedure amministrative e della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 14).

7.0.7

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere adeguate forme di consultazione delle istituzioni, delle autorità indipendenti e degli organismi pubblici competenti, ivi compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico, dei centri di ricerca e degli altri portatori di interessi qualificati operanti nei settori della promozione della legalità, della trasparenza e dell'integrità pubblica, nelle fasi di implementazione della normativa europea nell'ordinamento interno;

b) adottare le misure necessarie a rafforzare l'efficacia e la coerenza del sistema nazionale di prevenzione della corruzione mediante il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina in materia di conflitti di interessi, incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché della disciplina concernente il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) rafforzare gli obblighi di trasparenza e pubblicità concernenti i titolari di incarichi pubblici e l'effettività dei relativi sistemi di controllo e verifica;

d) introdurre una disciplina aggiornata sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi pubblici, al fine di assicurarne l'effettività.

e) rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela amministrativa posti a presidio dell'imparzialità dell'azione pubblica, della corretta gestione delle procedure amministrative e della prevenzione dei fenomeni corruttivi;

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Conseguentemente all'articolo 1, Allegato A, sopprimere il numero 14).

7.0.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, nell'adozione delle disposizioni di recepimento della direttiva, adeguate forme di consultazione delle istituzioni, delle autorità indipendenti e degli organismi pubblici competenti, ivi compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico, dei centri di ricerca e degli altri portatori di interessi qualificati operanti nei settori della promozione della legalità, della trasparenza e dell'integrità pubblica;

b) adottare le misure necessarie a rafforzare l'efficacia e la coerenza del sistema nazionale di prevenzione della corruzione mediante il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina in materia di conflitti di interessi, incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché della disciplina concernente il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando, altresì, il rafforzamento degli obblighi di trasparenza e pubblicità concernenti i titolari di incarichi pubblici e l'effettività dei relativi sistemi di controllo e verifica;

c) adottare specifiche misure tese a colmare le lacune e criticità emerse nell'applicazione della normativa vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, e ad assicurare il contestuale rafforzamento degli strumenti di prevenzione e tutela amministrativa posti a presidio dell'imparzialità dell'azione pubblica, della corretta gestione delle procedure amministrative e della prevenzione dei fenomeni corruttivi.»

Conseguentemente, all'articolo 1, Allegato A, sopprimere il numero 14).

Art. 8

8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) disporre che l'attuazione degli strumenti di flessibilità e delle agevolazioni previste dai regolamenti europei a supporto del tessuto produttivo sia sottoposta ad un monitoraggio preventivo e costante da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e della Consob, per le rispettive competenze, al fine di scongiurare distorsioni della concorrenza, fenomeni corruttivi o l'utilizzo improprio dei fondi strutturali, garantendo la piena pubblicità e accessibilità dei dati relativi ai soggetti beneficiari finali;"

8.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-*bis*) prevedere, in coerenza con gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/3015, misure di informazione, orientamento e accompagnamento a favore delle micro, piccole e medie imprese, anche mediante la predisposizione e la diffusione di linee guida operative sugli obblighi previsti dal medesimo regolamento, sulle modalità di collaborazione con le autorità competenti e sugli strumenti disponibili per prevenire e individuare l'impiego di lavoro forzato nelle filiere produttive, nel rispetto delle competenze delle autorità interessate".

8.0.1

SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*

(*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2842 del Parla-*

mento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare la disciplina nazionale in materia di controllo e di sanzioni per le violazioni delle norme della politica comune della pesca alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842, apportando, in particolare, le necessarie modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

b) individuare, modificare e integrare le fattispecie sanzionatorie necessarie ad assicurare la piena applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riguardo alle infrazioni gravi di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842, evitando duplicazioni rispetto alle violazioni già sanzionate dall'ordinamento nazionale;

c) adeguare la disciplina nazionale alle misure di esecuzione immediate e alle sanzioni accessorie applicabili in caso di infrazioni gravi, di cui agli articoli 91 e 91-*ter* del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.2

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status *uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, di seguito denominato «regolamento qualifiche», il Governo osserva, oltre ai princìpi e di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare le forme di protezione complementare, di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, quali *status* umanitari nazionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento qualifiche, anche coordinandole con quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge;

b) ai sensi dell'articolo 3, numero 9), lettera *b)*, del regolamento qualifiche, definire le condizioni necessarie affinché una persona possa essere considerata un «adulto dipendente»;

c) ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2, lettera *b)*, 4 e 5, del regolamento qualifiche, individuare i reati di diritto comune che possono essere considerati gravi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento qualifiche, individuare i reati di particolare gravità ai fini della revoca dello *status* di rifugiato, conformemente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 13, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 251 del 2007;

e) in attuazione dell'articolo 17 del regolamento qualifiche:

1) individuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera *b)*, i reati che possono essere considerati gravi e che costituiscono cause di esclusione della protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 251 del 2007;

2) individuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera *d)*, le circostanze in presenza delle quali il cittadino di Paese terzo o l'apolide rappresenta un pericolo per la comunità nazionale;

3) prevedere che un cittadino di Paese terzo o un apolide possa essere escluso dalla qualifica di beneficiario della protezione sussidiaria nei casi cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 del regolamento qualifiche;

f) ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento qualifiche, individuare le misure provvisorie da adottare qualora il permesso di soggiorno non sia rilasciato al beneficiario di protezione internazionale entro quindici giorni, prevedendo che la ricevuta attestante la presentazione alla questura della relativa richiesta costituisca comunque permesso di soggiorno provvisorio;

g) ai sensi dell'articolo 22 del regolamento qualifiche, individuare le autorità o gli enti responsabili di fornire ai beneficiari di protezione internazionale, non appena possibile dopo il riconoscimento della protezione, le informazioni contenute nell'allegato 1 al regolamento stesso;

h) ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento qualifiche, prevedere che il permesso di soggiorno sia rilasciato previo versamento, oltre che dell'imposta di bollo, anche dell'importo previsto per il rilascio dei documenti elettronici, ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, non superiore, comunque, a quello stabilito per il rilascio della carta d'identità, fissando il periodo di validità del permesso di soggiorno per i beneficiari dello *status* di rifugiato e per i beneficiari dello *status* di protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 251 del 2007;

i) ai sensi dell'articolo 25 del regolamento qualifiche, prevedere che il documento di viaggio sia rilasciato:

1) a richiesta dell'interessato, previo pagamento degli oneri previsti per il rilascio del passaporto ordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185;

2) con validità quinquennale ai beneficiari dello *status* di rifugiato e a quelli dello *status* di protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 251 del 2007, o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto;

3) per i minori di età inferiore a tre anni, con validità del documento di viaggio di massimo tre anni o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, con validità del documento di viaggio di massimo cinque anni o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto;

l) in attuazione dell'articolo 33 del regolamento qualifiche:

1) ai sensi del paragrafo 1, prevedere che l'autorità competente possa, senza necessità di una nuova nomina formale e con il consenso dell'interessato, confermare, come tutore del minore straniero non accompagnato be-

neficiario di protezione internazionale, la stessa persona precedentemente nominata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, o ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva accoglienza;

2) ai sensi del paragrafo 4, individuare le autorità responsabili della sorveglianza e del controllo dei tutori e definire le modalità di svolgimento della sorveglianza e delle altre funzioni indicate al medesimo paragrafo 4;

m) ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento qualifiche, individuare le misure di integrazione, erogate gratuitamente, alle quali i beneficiari di protezione internazionale sono obbligati a partecipare, prevedendo la possibilità di chiedere il versamento di un contributo per determinate misure di integrazione obbligatorie, quando il beneficiario dispone di mezzi sufficienti e se tale contributo non rappresenta un onere irragionevole.».

8.0.3

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato «regolamento gestione asilo e migrazione», il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'autorità competente a determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo e le connesse attività, nonché le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 19 e 22 del regolamento gestione asilo e migrazione, nonché l'Autorità competente a esercitare il potere di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento;

b) individuare, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento gestione asilo e migrazione, l'autorità incaricata di fornire, annualmente, le informazioni di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento;

c) prevedere, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento gestione asilo e migrazione, che al richiedente si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) disciplinare il servizio di orientamento legale gratuito, di cui all'articolo 21, paragrafi 3, 5 e 7, del regolamento gestione asilo e migrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *n)*, della presente legge, riguardante il medesimo servizio nell'ambito della procedura di esame della domanda di protezione internazionale;

e) adottare le disposizioni procedurali e tecniche necessarie a consentire lo svolgimento del colloquio personale mediante videoconferenza, ove debitamente giustificato dalle circostanze, assicurando l'adeguatezza delle strutture e attrezzature tecniche e il rispetto delle garanzie indicate all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento gestione asilo e migrazione;

f) ai sensi dell'articolo 22 del regolamento gestione asilo e migrazione, prevedere la presenza dell'interprete o del mediatore culturale durante il colloquio personale, nonché, nel caso di minore, del rappresentante o del tutore del medesimo, ai sensi dell'articolo 23 del citato regolamento;

g) ai sensi dell'articolo 43 del regolamento gestione asilo e migrazione, prevedere:

1) che il ricorso avverso la decisione di trasferimento possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al paragrafo 1, secondo comma;

2) in attuazione del paragrafo 2, i termini per l'esercizio dei mezzi di ricorso avverso la decisione di trasferimento, tra un minimo di una settimana e un massimo di tre settimane;

3) che l'autorità giurisdizionale competente a conoscere dei ricorsi di cui al numero 2) della presente lettera sia quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *cc)*, numeri 1) e 2), della presente legge;

4) la disciplina del relativo procedimento giudiziario e che il tribunale giudichi in composizione monocratica;

5) che il diritto di chiedere la sospensione degli effetti della decisione di trasferimento sia esercitato, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo;

6) che il trasferimento sia sospeso fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione e che quest'ultima decisione, da adottare entro un mese dalla richiesta, non sia ulteriormente impugnabile;

7) che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità in un termine ragionevole;

8) che sia assicurato, in conformità al paragrafo 4, l'accesso del richiedente all'assistenza linguistica, ove necessario, e all'assistenza e rappresentanza legali gratuite, ai sensi della vigente normativa nazionale;

h) in attuazione dell'articolo 2, numero 18), del regolamento gestione asilo e migrazione, definire il rischio di fuga sulla base di motivi e circostanze specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 6-*ter*, comma 2, del de-

creto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dall'articolo 13, comma 4-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e prevedere il trattenimento dei richiedenti sottoposti alla procedura stabilita dallo stesso regolamento nei casi e con le modalità previste dall'articolo 44, paragrafi 2 e 4, del regolamento gestione asilo e migrazione, curando il raccordo con le disposizioni in materia di trattenimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della direttiva accoglienza, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche e delle situazioni di incompatibilità con il trattenimento ai sensi dell'articolo 13 della medesima direttiva accoglienza;

i) individuare le disposizioni per la disciplina del trasferimento del richiedente dal territorio nazionale allo Stato membro competente, in attuazione dell'articolo 46, e, per quanto riguarda le esigenze di natura sanitaria, dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento gestione asilo e migrazione, tenuto conto dei princìpi e delle sequenze operative per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e di accoglienza.».

8.0.4

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato «regolamento crisi e forza maggiore», il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere e disciplinare uno specifico meccanismo di monitoraggio della situazione del sistema asilo finalizzato a stabilire quando siano integrate le condizioni che, ai sensi del regolamento crisi e forza maggiore, determinano la possibilità di richiedere l'applicazione delle misure e deroghe ivi previste, nonché a disporre dei dati necessari a motivare tale richiesta secondo quanto previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento, individuando nell'ambito del Ministero dell'interno l'ufficio competente a svolgere tale funzione e dettagliando le attività a tal fine richieste;

b) prevedere e disciplinare il procedimento per la presentazione alla Commissione europea della richiesta motivata volta a beneficiare delle misure in deroga previste dal regolamento crisi e forza maggiore, individuando gli organi deputati all'attività di analisi e valutazione delle esigenze a ciò connesse, alla redazione della richiesta motivata di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e, in tale contesto, all'individuazione delle misure in deroga che si ritiene siano applicate nel caso di specie;

c) disciplinare, secondo la medesima procedura di cui alla lettera *b)*, le altre attività a ciò connesse previste dal regolamento crisi e forza maggiore;

d) assicurare, nel dare attuazione ai criteri indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che il sistema introdotto sia strutturato in modo da garantirne coerenza e complementarità con il sistema di monitoraggio dell'andamento dei flussi di entrata ed uscita dei richiedenti soggetti a procedura di frontiera, previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *v)*, numero 3.1), della presente legge, in relazione all'attuazione del regolamento procedure.».

Art. 9

9.1

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "garantendo procedure definite *ex ante*, semplici ed uniformi"

9.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-*bis*) definire criteri trasparenti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui alla lettera b), assicurando che le valutazioni delle autorità competenti tengano conto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori, nonché della tutela dell'ambiente;".

9.3

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"*c*-bis*)* prevedere adeguate forme di partecipazione delle associazioni di categoria nell'individuazione dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;

c-ter) assicurare il necessario coordinamento normativo con il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio".

9.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-*bis*) prevedere forme di consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati, ai fini della raccolta di informazioni utili alla partecipazione nazionale alle procedure europee relative all'individuazione dei beni rilevanti per la crisi, nel rispetto delle competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione europea;".

Art. 10

10.1

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

10.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

10.3

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) prevedere tavoli tecnici di confronto presso le amministrazioni competenti, con le associazioni rappresentative degli operatori interessati, ivi compresi gli impianti di riciclo che trattano pellet secondari, ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi previsti dal regolamento;».

10.4

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-*bis*) prevedere tavoli tecnici di confronto presso le amministrazioni competenti, con le associazioni rappresentative degli operatori interessati, ivi compresi gli impianti di riciclo che trattano pellet secondari, ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi previsti dal regolamento;».

10.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) assicurare il coordinamento delle attività di controllo lungo la catena di approvvigionamento dei pellet di plastica, comprese le operazioni di trasporto, carico, scarico e deposito, mediante criteri di priorità basati sul rischio, nonché definire, in conformità al regolamento (UE) 2025/2365, le modalità di comunicazione delle dispersioni e di verifica degli interventi di contenimento e recupero a carico dei soggetti obbligati;".

10.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) disciplinare le esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2025/2365 esclusivamente nei casi e alle condizioni stabiliti dagli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento, assicurando la verifica della sussistenza e della permanenza dei relativi presupposti, senza pregiudizio per gli obblighi di prevenzione, contenimento e recupero delle dispersioni di pellet di plastica;".

10.7

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi pienamente delle facoltà ivi previste e assicurando la proporzionalità degli adempimenti rispetto alle quantità di pellet effettivamente manipolate e alla dimensione dell'operatore».

10.8

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi delle facoltà ivi previste e assicurando la proporzionalità degli adempimenti rispetto alle quantità di pellet effettivamente manipolate e alla dimensione dell'operatore».

10.9

MALPEZZI, ROJC, FRANCESCHINI, SENSI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-*bis*) assicurare che, quando le attività di verifica e controllo richiedano analisi, identificazione o caratterizzazione chimica e chimico-fisica di pellet plastici, materiali polimerici o microplastiche, tali prestazioni siano effettuate sotto la responsabilità di un professionista sanitario chimico abilitato e iscritto all'Albo; prevedere che le relative analisi destinate alle pubbliche amministrazioni siano riportate in certificati di analisi sottoscritti dal mede-

simo professionista, nel rispetto dell'articolo 16 del R.D. n. 842/1928 e dell'articolo 36 del D.P.R. n. 328/2001, ferme le attribuzioni degli organismi di controllo e certificazione previste dal regolamento (UE) 2025/2365;

c-*ter*) promuovere modalità uniformi e proporzionate di documentazione degli eventi di dispersione dei pellet plastici, delle misure di contenimento e recupero e delle azioni correttive adottate, assicurando il coordinamento con gli obblighi ambientali e con le procedure aziendali esistenti, senza duplicazioni documentali o nuovi adempimenti incompatibili con il regolamento (UE) 2025/2365.»

10.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) definire l'obbligo di formazione specifica, periodica e certificata, da svolgersi interamente durante l'orario di lavoro e a carico del datore di lavoro, per tutto il personale addetto alla manipolazione, movimentazione e trasporto dei pellet di plastica, finalizzata alla prevenzione dei rischi di dispersione e all'applicazione dei protocolli di contenimento e pulizia tempestiva, garantendo al contempo clausole di salvaguardia contrattuale per gli operatori della logistica."

10.11

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «efficaci, proporzionate e dissuasive» *inserire le seguenti:* «, graduate in ragione della dimensione dell'operatore, della gravità e della reiterazione della violazione e dell'elemento soggettivo della condotta,»;

b) alla lettera e), dopo le parole: «per le violazioni» *inserire le seguenti:* «di maggiore gravità».

10.12

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «efficaci, proporzionate e dissuasive» *inserire le seguenti*: «, che tengano conto della gravità e della reiterazione della violazione e dell'elemento soggettivo della condotta,»;

10.13

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012».

10.14

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012».

10.15

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) assicurare il coordinamento dei nuovi adempimenti amministrativi e dei sistemi di controllo e di certificazione con gli strumenti autorizzativi e di verifica già previsti dall'ordinamento nazionale, evitando duplicazioni e oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2025/2365;».

10.16

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-*bis*) assicurare il coordinamento dei nuovi adempimenti amministrativi e dei sistemi di controllo e di certificazione con gli strumenti autorizzativi e di verifica già previsti

dall'ordinamento nazionale, evitando duplicazioni e oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2025/2365;».

10.17

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, alla lettera f) premettere la seguente: "0f) garantire la messa a disposizione al pubblico, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate, delle informazioni e i documenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2025/2365, in consultazione con rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e delle pertinenti associazioni ed organizzazioni ambientaliste;"

10.18

SCURRIA, PELLEGRINO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-*bis*) assicurare che, quando le attività di verifica e controllo richiedano analisi, identificazione o caratterizzazione chimica e chimico-fisica di pellet plastici, materiali polimerici o microplastiche, tali prestazioni siano effettuate sotto la responsabilità di un professionista sanitario chimico abilitato e iscritto all'Albo; prevedere che le relative analisi destinate alle pubbliche amministrazioni siano riportate in certificati di analisi sottoscritti dal medesimo professionista, nel rispetto dell'articolo 16 del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 e dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ferme le attribuzioni degli organismi di controllo e certificazione previste dal regolamento (UE) 2025/2365;

f-*ter*) promuovere modalità uniformi e proporzionate di documentazione degli eventi di dispersione dei pellet plastici, delle misure di contenimento e recupero e delle azioni correttive adottate, assicurando il coordinamento con gli obblighi ambientali e con le procedure aziendali esistenti, senza duplicazioni documentali o nuovi adempimenti incompatibili con il regolamento (UE) 2025/2365.»

10.19

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-*bis*) assicurare che le attività di analisi, identificazione o caratterizzazione chimica e chimico-fisica di pellet plastici, materiali polimerici o microplastiche siano effettuate sotto la responsabilità di un professionista sanitario chimico abilitato e iscritto all'albo, prevedere che le analisi destinate alle pubbliche amministrazioni siano documentate mediante certificati di analisi sottoscritti dal medesimo professionista, nel rispetto dell'articolo 16 del R.D. n. 842/1928 e dell'articolo 36 del D.P.R. n. 328/2001, ferme le attribuzioni degli organismi di controllo e certificazione previste dal regolamento (UE) 2025/2365 e garantire modalità uniformi e proporzionate di documentazione degli eventi di dispersione, delle misure di contenimento e recupero, delle azioni correttive adottate, assicurando il coordinamento con gli obblighi ambientali e con le procedure aziendali esistenti, senza duplicazioni documentali o nuovi adempimenti incompatibili con la normativa vigente.».

10.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-*bis*) definire, in attuazione degli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) 2025/2365, modalità adeguate di accesso del pubblico alle informazioni relative alla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica e alla conformità agli obblighi previsti dal medesimo regolamento, assicurando, a tal fine, forme di consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e degli organismi di certificazione, comprese le micro, piccole e medie imprese, nonché delle pertinenti organizzazioni ambientaliste, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso alle informazioni ambientali e di tutela dei dati riservati".

Art. 11

11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "la corretta e integrale applicazione del regolamento", *inserire le seguenti:* ", in particolare garantendo il coordinamento tra i meccanismi di acquisto centralizzato e di appalto congiunto disciplinati dagli articoli da 36 a 41 del regolamento e la normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici, nonché la disciplina nazionale relativa alla gestione delle emergenze e alla ricostruzione post-calamità, con particolare riguardo alla legge 18 aprile 2025, n. 40, assicurando la coerenza e l'integrazione dei relativi strumenti e modelli di approvvigionamento".

11.2

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare garantendo il coordinamento tra i meccanismi di acquisto centralizzato e di appalto congiunto disciplinati dagli articoli da 36 a 41 del regolamento e la normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici, nonché la disciplina nazionale relativa alla gestione delle emergenze e alla ricostruzione post-calamità, con particolare riguardo alla legge 18 aprile 2025, n. 40, assicurando la coerenza e l'integrazione dei relativi strumenti e modelli di approvvigionamento».

11.3

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la corretta e integrale applicazione del regolamento», *inserire le seguenti:* «, in particolare garantendo il coordinamento tra i meccanismi di acquisto centralizzato e di appalto congiunto disciplinati dagli articoli da 36 a 41 del regolamento e la normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici, nonché la disciplina nazionale relativa alla gestione delle emergenze e alla ricostruzione post-calamità, con particolare riguardo alla legge 18 aprile 2025, n. 40, assicurando la coerenza e l'integrazione dei relativi strumenti e modelli di approvvigionamento».

11.4

SCURRIA

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti

"3. Al fine di assicurare l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio recante "regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno", di seguito "regolamento", le funzioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono integrate secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Per l'assolvimento di tali compiti il CISR si avvale del CISR-Tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2026, n. 1.

4. Al fine di affrontare le situazioni di crisi come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 1), del regolamento, il CISR può essere integrato con la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, dell'Autorità politica delegata in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, e assolve alle seguenti attività:

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nelle predette situazioni di crisi e sulle misure da adottare ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento;

b) designa i rappresentanti dell'Italia nel Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento;

c) si esprime sui protocolli di crisi volontari elaborati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 del regolamento;

d) delibera la formulazione alla Commissione europea della richiesta di effettuare test di resilienza ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;

e) assicura il coordinamento delle iniziative necessarie per garantire l'attuazione delle misure contenute negli atti di esecuzione e delle raccomandazioni adottati dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del regolamento, nonché per favorire l'efficace collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri;

f) delibera la segnalazione alla Commissione europea delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento;

g) delibera la formulazione alla Commissione europea della richiesta di procedere all'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del regolamento;

h) si esprime sulle proposte di accordo elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b) ovvero ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento, nonché in relazione agli inviti e alle richieste formulate dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 3, lettera a), del citato articolo 36 ovvero ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.

5. Al verificarsi delle situazioni di crisi come definite dall'articolo 3, numero 1), del regolamento, in conformità con l'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il coordinamento della gestione operativa delle conseguenze è assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il CISR-Tecnico è preposto allo svolgimento delle attività di ufficio di collegamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. In particolare, l'ufficio di collegamento di cui al primo periodo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dal CISR nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 4;

b) è responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli Uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e con l'Ufficio di collegamento a livello dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento;

c) è responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con le autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento;

d) svolge, con il supporto delle autorità nazionali competenti, l'attività di monitoraggio per la rilevazione degli incidenti significativi di cui all'articolo 3, numero 7), del regolamento e provvede alla loro segnalazione alla Commissione europea e agli Uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento;

e) partecipa alla predisposizione dei test di resilienza di cui all'articolo 12 del regolamento e alla loro effettuazione;

f) assicura, coordinando l'attività delle autorità nazionali competenti, il supporto alla Commissione europea nell'acquisizione delle informazioni e dei dati occorrenti e nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno di cui al Capo I del Titolo IV del regolamento, nonché per l'adozione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno di cui al Capo III del medesimo Titolo IV, garantendo il monitoraggio delle perturbazioni della libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi e, nelle ipotesi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, il monitoraggio delle catene di approvvigionamento anche attraverso l'accesso e la consultazione delle informazioni contenute nel registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche di cui all'articolo 11 del decreto - legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 2024, n. 115, secondo le modalità definite mediante apposita convenzione da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento e non di titolarità delle autorità nazionali competenti.

7. Il CISR-Tecnico assume, altresì, le funzioni di punto di contatto unico nazionale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento.

8. Presso il CISR, eventualmente integrato dai Dicasteri di cui al comma 4, possono essere istituiti gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento in relazione a specifiche tematiche, composti dai rappresentanti delle amministrazioni in esso rappresentate, nonché delle altre amministrazioni interessate. Per la partecipazione ai gruppi di lavoro o i tavoli di coordinamento istituti ai sensi del primo periodo non è, in alcun caso, previsto il riconoscimento di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati, né di rimborso spese.

9. Fino alla formalizzazione da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), partecipano alle riunioni, anche preparatorie, del Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento, il Capo pro tempore del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di membro titolare, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo Dipartimento, in qualità di membro supplente.

10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8" *con le seguenti:* "commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9".

11.5

DE POLI

Al comma 3, al termine del primo capoverso inserire le seguenti parole: "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia."

11.6

MURELLI

Al comma 3, al termine del primo periodo inserire le seguenti parole: "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia."

11.7

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" *inserire le seguenti:* ", dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia" *e al secondo periodo sostituire le parole da "*possono essere" *alle parole:* "come osservatori" *con le seguenti:* "sono invitati".

11.8

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia.";

b) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole*: "il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia,".

11.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il pre-

sidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia".

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ", il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia".

11.10

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" *con le seguenti:* "sono invitati".

11.11

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", come osservatori,".

11.12

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "organizzazioni internazionali" *inserire le seguenti:* "delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

11.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La Cabina di regia assicura il confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con le organizzazioni rappresentative delle filiere produttive interessate.".

11.14

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: "designa" *inserire le seguenti:* "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia"

11.15

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che ogni valutazione in merito al ricorso agli strumenti di cui al predetto articolo 36 avvenga nel rispetto di adeguati requisiti di trasparenza, tracciabilità e verificabilità, anche mediante l'utilizzo di sistemi digitali idonei a garantire la piena conoscibilità delle decisioni assunte e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche».

11.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-*bis*) assicurare che ogni valutazione in merito al ricorso agli strumenti di cui all'articolo 36 avvenga nel rispetto di adeguati requisiti di trasparenza, tracciabilità e verificabilità, anche mediante l'utilizzo di sistemi digitali idonei a garantire la piena conoscibilità delle decisioni assunte e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche.".

11.17

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA

Al comma 4, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g*-bis*)* assicura che ogni valutazione in merito al ricorso agli strumenti di cui all'articolo 36 del regolamento avvenga nel rispetto di adeguati requisiti di trasparenza, tracciabilità e verificabilità, anche mediante l'utilizzo di sistemi digitali idonei a garantire la piena conoscibilità delle decisioni assunte e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche.».

11.18

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Al comma 4, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-*bis*) fornisce alle Camere, con cadenza semestrale, adeguate informazioni in merito alle proposte avanzate, alle attività svolte e alle iniziative prese."

11.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità organizzativa delle nuove funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio attribuite alle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), gli schemi di decreto legislativo sono sottoposti al preventivo confronto con le organizzazioni sindacali di settore, definendo piani straordinari di formazione del personale finanziati a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie."

11.0.1

SCURRIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, di seguito denominato «regolamento».

2. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente volte ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento.

3. Al fine di garantire l'immediato adeguamento della normativa nazionale al regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo:

a) assicura il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con la Commissione europea da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, ai fini dello scambio di informazioni di cui al regolamento;

b) coordina i flussi informativi tra la Commissione europea e le pubbliche amministrazioni, anche in consultazione con le competenti Autorità amministrative indipendenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento;

c) trasmette le informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento;

d) designa il rappresentante nazionale nel comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento e cura il coordinamento delle pubbliche amministrazioni, anche in consultazione con le competenti Autorità amministrative indipendenti, per definire la posizione nazionale italiana da rappresentare nell'ambito del medesimo comitato, nonché ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 40.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Per le finalità di cui al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a prestare assistenza alla Commissione europea nello svolgimento nel territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, del citato regolamento (UE) 2022/2560. L'Autorità provvede, altresì, ad effettuare le ispezioni ovvero ad eseguire gli accertamenti nel territorio dello Stato richiesti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo 14.

1-*ter*. In relazione alle ispezioni e agli accertamenti svolti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché, limitatamente alle attività svolte ai sensi del comma 1 e del comma 1-

bis, secondo periodo, le sanzioni e le penalità di mora previsti dal comma 5, lettere a), b) e c), e comma 6, lettera c), del medesimo articolo 14;»;

b) al comma 2, le parole: «Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'assolvimento dell'incarico di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*,»;

c) al comma 3, le parole: «Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2».

5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 12

12.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) assicurare l'accesso dei comuni alla banca di dati di cui alla lettera d) al fine di svolgere le rispettive funzioni di controllo e di elaborazione delle politiche in materia di locazioni di alloggi a breve termine, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

d-*ter*) attribuire ai comuni, nel rispetto delle competenze regionali e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e fatte salve le regolamentazioni già vigenti delle locazioni a breve termine approvate dagli enti locali, la facoltà di introdurre, con proprio regolamento, limitazioni territoriali e quantitative alle locazioni di alloggi a breve termine, anche mediante l'individuazione di un numero massimo di unità immobiliari destinabili a tali locazioni in determinate zone e di un limite massimo di giorni di locazione per anno;".

12.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-*bis*) assicurare, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, il coordinamento delle misure adottate in attuazione del regolamento (UE) 2024/1028 con la normativa e gli strumenti di pianificazione e regolazione territoriale in materia di locazioni brevi, tenendo conto delle esigenze di accessibilità economica degli alloggi e delle condizioni dei territori soggetti a particolare pressione abitativa, nonché delle iniziative dell'Unione europea in materia di accessibilità economica e offerta di alloggi, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di adottare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, misure adeguate alle specificità dei contesti locali".

12.3

DE POLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

12.4

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

12.5

MURELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

12.6

ROJC, FRANCESCHINI, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

12.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sostituire le parole da: "previa intesa" *fino alla fine del periodo con le seguenti:* "in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

12.0.1

SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale sugli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 1935/2004, al regolamento (UE) 1169/2011 e al regolamento (UE) 625/2017)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 31

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi volti a modificare, integrare e coordinare la disciplina nazionale in materia di alimenti e ingredienti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti, anche mediante modifiche, integrazioni e coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94, in materia di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, alle disposizioni del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (CE) 1935/2004, del regolamento (UE) 1169/2011 e del regolamento (UE) 2017/625;

b) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 2001**,** n. 94, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante adeguamento nazionale al regolamento (UE) 2017/625;

c) provvedere alla revisione e all'adeguamento dell'apparato sanzionatorio vigente previsto dal decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 94, assicurando l'effettività, la proporzionalità e il carattere dissuasivo delle sanzioni.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.2

MURELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada(

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

12.0.3

MATERA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno al R*egolamento (CE) n. 1071/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada)

1. Ai fini del compiuto adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disporre la soppressione della facoltà di riduzione ministeriale del limite della massa a carico tecnicamente ammissibile prevista dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo,

del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, al fine di allineare l'ordinamento interno agli standard ordinari europei ed esentare dall'obbligo di conformità alle norme sull'accesso alla professione le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

12.0.4

DE CARLO, SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relative alle autorità competenti e alle attività tecnico-scientifiche di valutazione dei prodotti fitosanitari*)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che richiedono l'adozione di misure nazionali relative all'individuazione e all'organizzazione delle autorità competenti e allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di valutazione, con particolare riferimento agli articoli 11, 35, 36, 37, 74 e 75 del medesimo regolamento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, limitatamente a quanto necessario per assicurare il pieno ed efficace adempimento degli obblighi derivanti dal medesimo regolamento.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) confermare la titolarità in capo al Ministero della salute delle funzioni di autorità nazionale competente e di autorità nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché la responsabilità dei procedimenti e dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza statale, ferme restando le attribuzioni delle altre amministrazioni interessate;

b) assicurare, in attuazione dell'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la disponibilità stabile di adeguate capacità tecnico-scientifiche e di personale sufficientemente qualificato ed esperto per l'efficace adempimento degli obblighi di valutazione previsti dal medesimo regolamento, consentendo all'autorità competente di avvalersi, per le componenti tecnico-scientifiche delle istruttorie, di enti pubblici e organismi pubblici dotati di specifica competenza;

c) disciplinare un sistema nazionale di qualificazione degli enti pubblici e degli organismi pubblici di cui alla lettera b), anche mediante l'istituzione presso il Ministero della salute di un elenco articolato per aree tecnico-scientifiche, sulla base di requisiti oggettivi e verificabili relativi alle finalità istituzionali, alla competenza e all'esperienza, alla disponibilità di personale qualificato, alla capacità organizzativa, ai sistemi di qualità e tracciabilità, all'indipendenza e imparzialità, alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla tutela delle informazioni riservate;

d) prevedere criteri trasparenti, oggettivi e proporzionati per l'attribuzione delle attività tecnico-scientifiche agli enti qualificati, tenendo conto delle specifiche competenze, della capacità operativa e dei carichi di lavoro, in modo da concorrere all'equa ripartizione delle attività di valutazione e al rispetto dei termini procedimentali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con particolare riferimento agli articoli 11, 35 e 37;

e) assicurare che le valutazioni tecnico-scientifiche siano svolte secondo i requisiti di indipendenza, obiettività e trasparenza previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che restino distinte dalle funzioni di gestione del rischio e dall'adozione dei provvedimenti amministrativi finali, che rimangono nella responsabilità dell'autorità competente;

f) prevedere forme di monitoraggio della capacità operativa degli enti qualificati, dei tempi di svolgimento delle attività e della qualità degli elaborati tecnico-scientifici, nonché modalità di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di qualificazione, al fine di assicurare continuità ed efficienza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009;

g) assicurare la sostenibilità finanziaria delle attività tecnico-scientifiche di valutazione mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità annualmente iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, ivi comprese le somme riassegnate a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle tariffe e dei diritti corrisposti dagli operatori per le attività svolte in applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, in coerenza con l'articolo 74 del medesimo regolamento e con la vigente disciplina contabile;

h) adeguare, coordinare, modificare o abrogare, esclusivamente nella misura necessaria all'attuazione dei criteri di cui alle lettere da a) a g), le disposizioni nazionali vigenti, anche di natura regolamentare, non più coerenti con il regolamento (CE) n. 1107/2009, ivi comprese le disposizioni del

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, eliminando altresì i riferimenti a fonti e procedure dell'Unione europea non più vigenti;

i) prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la continuità delle attività di valutazione e dei procedimenti in corso e, ove compatibili con la nuova disciplina, a valorizzare le qualificazioni e le esperienze già maturate dagli enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifiche nel settore dei prodotti fitosanitari.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo assicura che le misure nazionali adottate siano strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e non comportino il trasferimento a soggetti diversi dal Ministero della salute della titolarità delle funzioni amministrative e decisorie attribuite all'autorità nazionale competente.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché, per le attività tecnico-scientifiche di valutazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, lettera g).»

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) al comma 1, sostituire le parole «di cui agli articoli da 3 a 12 della presente legge» *con le seguenti:* «di cui agli articoli da 3 a 12-*bis* della presente legge»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «e 11, comma 9,» *con le seguenti:* «11, comma 9, e 12-*bis*, comma 4,».

12.0.5

SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/370 e per l'adozione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra

la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo procedure di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti in tali procedure, nonché per apportare disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) confermare e disciplinare le attribuzioni dell'autorità di notifica nazionale competente per l'elaborazione e l'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/370, in coerenza con il Sistema nazionale di valutazione della conformità di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, definendo altresì le modalità di coordinamento tra il Ministero della salute, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'ente unico nazionale di accreditamento;

b) definire i requisiti e le procedure per la notifica, la sospensione e la revoca della notifica degli organismi di valutazione della conformità, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2024/370 e con il regolamento (CE) n. 765/2008;

c) individuare sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione degli obblighi posti a carico del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante autorizzato e degli organismi di valutazione della conformità, assicurandone la coerenza sistematica con le sanzioni già previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

d) apportare ogni ulteriore modifica e integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/370, e per il superamento dei rilievi di non corretto recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. INFR(2026)2038 - C(2026)2387, nonché ulteriori disposizioni correttive, volte alla risoluzione di problematiche interpretative e applicative emerse in fase di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e anche a garantire il coordinamento formale e sostanziale con la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di acque destinate al consumo umano, nonché a correggere errori materiali e refusi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega

di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

12.0.6

SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n, 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1938:

1) il Ministero della salute quale autorità nazionale per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani (SoHO);

2) il Centro nazionale sangue (CNS) e il Centro nazionale trapianti (CNT), quali autorità competenti per le SoHO a livello nazionale nei settori di rispettiva competenza;

3) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti per le SoHO a livello regionale;

b) definire, in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1938, i compiti, le responsabilità e gli obblighi delle autorità competenti;

c) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/1938, prevedendo anche una disciplina transitoria che assicuri la continuità dello svolgimento delle attività relative alle SoHO a tutela della salute dei donatori e dei riceventi;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni penali o amministrative, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravi-

tà, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1938, in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe contenute nel presente articolo, connessi alla fase di avvio, si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. A decorrere dall'anno 2027, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.0.7

PELLEGRINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero della giustizia quale Autorità centrale competente ad assistere le autorità giudiziarie procedenti, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3011, e disciplinare le relative forme di raccordo e consultazione con Eurojust, la Rete giudiziaria europea e le competenti autorità degli altri Stati membri, al fine di garantire l'efficienza e la tempestività del flusso informativo e delle procedure di trasferimento;

b) disciplinare, in conformità al regolamento (UE) 2024/3011, gli effetti sul procedimento penale della richiesta, dell'accettazione e del ritiro della richiesta di trasferimento, prevedendo che in caso di trasferimento il procedimento nazionale sia definito con sentenza, disciplinando le modalità di eventuale successiva riapertura del procedimento nello Stato, prevedendo altresì la sospensione del procedimento medesimo nell'attesa della definizione della procedura diretta al trasferimento del procedimento nazionale, nonché gli effetti sui termini di prescrizione del reato degli atti o delle fasi procedimentali che si sono svolte all'estero, assicurandone il coordinamento con la disciplina processuale vigente;

c) disciplinare, in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/3011, il ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità giudiziaria italiana di accettare il trasferimento del procedimento penale, individuando nella Corte d'appello l'autorità competente e prevedendo modalità semplificate di introduzione del ricorso e di trattazione;

d) prevedere, nei casi in cui la giurisdizione italiana derivi esclusivamente dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3011, che tra le misure provvisorie ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del medesimo regolamento che possono essere adottate prima della decisione sull'accettazione della richiesta di trasferimento possa essere prevista l'applicazione della misura coercitiva in presenza dei presupposti indicati dall'articolo 715, comma 2, del codice di procedura penale, ferma la disciplina del codice di procedura penale in materia di presupposti di applicazione delle misure cautelari;

e) prevedere che per la notifica e la trasmissione di richieste di trasferimento, di informazioni di supporto e di qualsiasi altra comunicazioni tra autorità, in conformità all'articolo 32, paragrafo 1, lett. d), del regolamento (UE) 2024/3011 siano accettate anche la lingua inglese e francese;

f) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/3011;

g) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea;

h) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2024/3011, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili, in ogni caso provvedendo a coordinare le disposizioni di cui al libro XI, titolo IV *bis* del codice di procedura penale.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

12.0.8

ZAFFINI, SCURRIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2025, sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/327, il Ministero della salute quale autorità di sanità digitale responsabile dell'attuazione e dell'applicazione dei capi II e III del medesimo regolamento, nonché designare, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2025/327, il medesimo Ministero della salute quale punto di contatto nazionale per la sanità digitale (NCPeH);

b) designare, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2025/327, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) quale autorità di vigilanza del mercato responsabile dell'attuazione e dell'applicazione del capo III del medesimo regolamento, nonché designare, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2025/327, la medesima Agenzia quale punto di contatto nazionale per l'uso secondario;

c) designare, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2025/327, il Ministero della salute, l'Agenas, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) quali organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari (HDABs), attribuendo all'Agenas, ai sensi del

medesimo articolo 55, paragrafo 1, le funzioni di coordinamento dei compiti degli altri organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari indicati;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2025/327, in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, destinando i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di controllo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza.

4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.9

MURELLI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2025, sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/327, il Ministero della salute quale autorità di sanità digitale responsabile dell'attuazione e dell'applicazione dei capi II e III del medesimo regolamento, nonché designare, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2025/327, il medesimo Ministero della salute quale punto di contatto nazionale per la sanità digitale (NCPeH);

b) designare, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2025/327, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) quale autorità di vigilanza del mercato responsabile dell'attuazione e dell'applicazione del capo III del medesimo regolamento, nonché designare, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2025/327, la medesima Agenzia quale punto di contatto nazionale per l'uso secondario;

c) designare, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2025/327, il Ministero della salute, l'Agenas, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) quali organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari (HDABs), attribuendo all'Agenas, ai sensi del medesimo articolo 55, paragrafo 1, le funzioni di coordinamento dei compiti degli altri organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari indicati nella presente lettera;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2025/327, in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, destinando i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di controllo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza.

4. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»